

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO ASSOCIATO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

COMUNE DI RUSSI

REALIZZAZIONE DI FABBRICATO A DESTINAZIONE ARTIGIANALE/INDUSTRIALE PER ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA IN RUSSI, VIA P. RENZI ANGOLO VIA GODO VECCHIA

PROCEDIMENTO EX ART.8 D.P.R. 160/2010 E ss.mm.ii. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I E DELL'ART. 12 DEL D.Lgs. 152/2006 - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008

IL SERVIZIO ASSOCIATO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTO il D.P.R. 160/2010 che all'art. 8, Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici, dispone:

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 41, comma 2 che dispone:

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988,n. 46;
- b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

VISTO l'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 che al comma 5 dispone:

Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contestualmente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati ai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n.2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del vigente art. 39 del D.Lgs.267 del 18/08/2000, approvata dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 50 del 06.04.2016:

VISTO il Piano Operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale con la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, approvato dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 69 del 11.05.2016;

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, così come successivamente modificata tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la L.R. 9 del 13.06.2008;

VISTA la L.R. 31 del 25.11.2002, così come modificata dalla L.R. n. 10 del 03.06.2003;

VISTO il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; ed in particolare l'art. 8 che tratta "Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici".

VISTA la nota ns prot. 2016/13127 del 19.04.2016, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Russi ha trasmesso gli elaborati progettuali per le valutazioni di competenza di questa Amministrazione da rendere nell'ambito della conferenza di servizi, convocando con la medesima nota la prima seduta in data 18 luglio 2016, successivamente integrata con nota ns prot 2016/13459;

VISTA la nota ns prot. 2016/18840 del 07.06.2016, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Russi ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi;

VISTA la nota ns prot. 2016/21243 del 27.06.2016, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Russi ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi;

VISTA la nota ns prot. 2016/25547 dell'11.08.2016, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Russi ha trasmesso il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi;

VISTA le successive note di trasmissione di documentazione integrativa di cui ai nostri PG 29123/2016 del 06.10.2016, PG 29998/2016 del 17.10.2016, PG 31153/2016 del 03.11.2016;

VISTO il parere motivato trasmesso da ARPAE - SAC con nota nostro PG 31953/2016 dell'11.11.2016

PREMESSO:

CHE il Comune di Russi è dotato di P.R.G. la cui Variante Generale è stata approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 453 del 30.04.97;

CHE il Comune di Russi ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.07.2008, il Piano Strutturale Comunale;

Al riguardo si riporta l'art.12 della L.R. 20/2000:

Salvaguardia

- 1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
- a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.
- 2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:
- a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;
- b) alla Regione, nel caso di piani provinciali.

Fermo restando che il periodo di salvaguardia è concluso, essendo trascorsi più di 5 anni dalla sua adozione, si ritengono non più applicabili i vincoli di cui all'art.12 della L.R. 20/2000 e smi.

CHE la Regione Emilia-Romagna ha fornito indicazioni per l'operatività degli Sportelli unici in attuazione delle disposizioni della legge 15.03.1997, n. 59 in materia di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, attraverso le deliberazioni della Giunta Regionale 26.07.1999, n. 1367, recante "Prime indicazioni per la realizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive" e la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 2767 del 10.12.2001 modificativa e integrativa della precedente:

CHE i citati atti regionali, che per i profili urbanistici risultano tuttora compatibili con la nuova disciplina statale sui SUAP, hanno, tra l'altro, fornito indicazioni in merito al raccordo tra la disciplina del procedimento in materia di Sportello unico ed alcune norme regionali di settore, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed urbanistica, e, sotto l'aspetto procedurale, hanno operato un richiamo alle norme della L.R. n. 241 del 1990 per quanto riguarda lo svolgimento della conferenza dei servizi e la legittimazione dei partecipanti alla conferenza stessa;

CONSTATATO:

L'area oggetto di variante si trova nel Comune di Russi nella frazione di Borgo Zampartino in un'area compresa tra via Godo Vecchia, via Renzi e Via Gallignani nella prima periferia a circa 1,5 km dal centro.

Il territorio circostante è destinato principalmente ad attività artigianali ed industriali; attualmente l'area è destinata ad attività agricola ed è classificata, secondo le norme del PRG del Comune di Russi, come agricola di salvaguardia.

L'attività di lavorazioni meccaniche che ha promosso la presente richiesta di variante urbanistica si trova nel Comune di Russi, via IV Novembre n.80 ed è limitrofa a zone residenziali, infatti due lati dell'area di stabilimento sono direttamente confinanti con residenze private esistenti. La variante al PRG del Comune di Russi, oggetto della presente valutazione, si esplica in una legittima esigenza di trasposizione dell'attività esistente in un contesto più idoneo alla sua localizzazione. La scelta dell'area in cui trasferire l'attività esistente è stata basata sulla necessità di ampliare sia gli spazi di lavoro che quelli di stoccaggio e movimentazione delle merci, in un contesto già dotato delle infrastrutture necessarie.

Così come riportato nel referto istruttorio preliminare si rileva che l'intervento prevede la delocalizzazione dell'Officina Graziani, attualmente inserita in un contesto prevalentemente residenziale, in un'area, di mq 12.235, attualmente destinata dal PRG95 vigente in parte a Zona E2.2 – zone agricole di salvaguardia dei centri abitati ed in parte a Zona F2.2 – Zone destinate alla viabilità – quest'ultima identificabile come fascia di rispetto di una viabilità di progetto il cui vincolo espropriativo risulta decaduto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/2002, collocata a ridosso di un'area produttiva di recente edificazione ed in piccola parte (mq 740) all'interno dell'area produttiva stessa. Tutta l'area è concepita come un unico lotto destinato all'insediamento della sola azienda Officina Graziani s.r.l.

Inoltre così come riportato della nota di cui al NS PG 28022/2016 del 21.09.2016 "nel corso della seconda seduta della conferenza di servizi del 18.07.2016 e nel successivo incontro tecnico tenutosi presso ARPAE ST in data 01.08.2016, la variante al Piano di classificazione acustica viene "stralciata" dalla procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010: tale Variante seguirà autonomo iter procedimentale che verrà avviato prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle determinazioni della Conferenza di Servizi e della "Variante Accelerata" di approvazione del progetto per la realizzazione di fabbricato a destinazione artigianale/industriale per attività di lavorazione di carpenteria metallica in Russi, via Renzi P., angolo via Godo Vecchia."

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art. 51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art. 19 della L.R. 20/2000 la relazione di Valsat riporta un apposito capitolo denominato "Verifica della conformità del PUA rispetto ai Piani" che fornisce una puntuale disamina dei contenuti degli articoli interessati, dando atto analiticamente che le "previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato", definendo inoltre le misure necessarie da adottare al fine del rispetto di quanto disposto dal PTCP stesso.

La tavola 2 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" del vigente PTCP identifica l'area oggetto della presente variante come zone di cui all'art. 3.20c "Paleodossi di modesta rilevanza"

Al riguardo, il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 18.07.2016, trasmesso con nota PG 2016/25547, in seguito alla richiesta inoltrata da questa Provincia in merito a quanto disposto dal vigente PTCP all'art. 3.20c riporta che: "... si riscontra che la rilevanza percettiva del Paleodosso che contiene gran parte del territorio urbanizzato del capoluogo, è stata fortemente compromessa già da molti decenni. Reputa quindi che, essendo il contesto in oggetto fortemente urbanizzato e l'area interessata dal presente procedimento di ridotta dimensione, l'attuale intervento non implichi alcuna modifica allo stato attuale, configurandosi come una circoscritta

situazione puntuale. Comunica che in sede di adeguamento dello strumento di pianificazione verrà verificata la rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale della porzione di paleodosso compromesso dall'urbanizzazione e quindi ridefinita l'individuazione cartografica su cui varranno, a fronte dell'effettiva rilevanza, le tutele definite dalla normativa del PTCP."

Si rileva inoltre che l'intero ambito produttivo, così come l'area oggetto del presente procedimento, ricade all'interno di un ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale definito dalla tav.5 del PTCP della Provincia di Ravenna, che include l'area del comparto del Sentierone e che risulta aggregato all'Ambito di San Michele.

In relazione al vigente PRG del Comune di Russi ed in particolare alla viabilità di circuitazione prevista, compromessa dall'intervento in oggetto, "il Comune di Russi dichiara che il vincolo espropriativo è decaduto, la stessa Amministrazione Comunale deve valutare ed esprimersi sul superamento della previsione stessa, provvedendo ad una specifica variazione del vigente PRG"

Inoltre: "Per quanto riguarda il superamento della prevista viabilità viene evidenziato che la localizzazione determinata in sede di approvazione del PRG95 vigente non è mai stata seguita da alcun atto di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della LR 20/2000. Si da atto quindi che, non essendo mai stata dichiarata la pubblica utilità entro il termine dei 5 anni stabiliti dall'art. 13 della L.R. 37/2002, il vincolo espropriativo, apposto con l'approvazione del PRG95 nell'aprile del 1997, risulta decaduto e che l'adozione dell'attuale Variante Specifica definisce in modo inequivocabile la volontà del'Amministrazione di non reiterare tale vincolo.

Si da atto, altresì, che nella delibera di Approvazione della attuale Variante tale volontà verrà espressa in modo compiuto e verrà seguita dalla conseguente modifica della Tavola di PRG."

Il Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1/3 del 27.04.2016 perimetra l'area come "aree a potenziale allagamento" di cui all'art. 6 delle norme di attuazione del piano stesso.

Si chiede pertanto all'Amministrazione Comunale di aggiornare gli elaborati della variante al PRG in oggetto con quanto disposto dal Progetto di Variante sopra citato.

La relazione di Valsat contiene al suo interno indicazioni precise in merito alla conformità della variante urbanistica e dell'intervento al PPGR e PRGR in materia di realizzazione dei riempimenti nonchè al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), in particolare all'art. 24 delle Norme di Attuazione del piano stesso.

Il progetto pertanto dovrà corrispondere alle condizioni e prescrizioni di cui sopra.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2016/31953 del 11.11.2016 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

"Tenuto conto della Pratica di VAS/VALSAT - Variante accelerata 1/2016 del Comune di Russi,inerente la realizzazione di fabbricato a destinazione artigianale/industriale per attività di lavorazione di carpenteria metallica in Russi, via Renzi P., angolo via Godo Vecchia – Procedimento ex art. 8 DPR 160/2010e smi - trasmessa dal Comune di Russi ad ARPAE di Ravenna il 20/04/2016 (ns PGRA/2016/4678 del 26/04/2016);

SI TRASMETTE

VISTA la nota del Comune di Russi del 20/04/2016 di convocazione della conferenza di servizi del 09/05/2016 (ns PGRA/2016/4678 del 26/04/2016), nella quale comunica il link in cui è resa disponibile on line la documentazione relativa alla variante in oggetto, quale:

- A) Relazione
- B) Norme tecniche d'attuazione
- C) Bozza di convenzione
- D) Tav. 01 Inquadramento urbanistico
- E) Tav. 02 Stato di fatto Rilievo strumentale
- F) Tav. 03a Progetto Planimetria e approfondimenti
- G) Tav. 03b Progetto Sezioni
- H) Tav. 03c Progetto Innesto Stradale
- I) Tav. 04 Progetto Schema di zonizzazione e tabelle dimensionali
- J) Tav. 05 Sistema della viabilità Cassonetti R.S.U Barriere architettoniche
- K) Tav. 06 Tipologie edilizie e vincoli di PUA
- L) Tav. 07 Sistema del verde Planimetria
- M) Tav. 08 Rete Telecom
- N) Tav. 09 Rete Enel
- O) Tav. 10 Verde Pubblico e Rete Pubblica Illuminazione
- P) Tav. 11a Rete fognaria
- Q) Tav. 11b Rete fognaria profili longitudinali
- R) Tav. 11c Rete fognaria progetto vasca di laminazione
- S) Tav. 12 Rete acqua e gas
- T) Tav. 13 Planivolumetrico
- U) Tav. 14 Rendering
- V) Tav. 15 Viste tridimensionali Tipologie edilizie residenziali e verde attrezzato
- W) Tav. 16 Collegamento ciclopedonale extracomparto
- X) Tav. 17 Sistema del verde
- Y) Tav. 18 Documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'ambito di intervento
- Z) Tav. 19 Tiranti idrici Planimetria
- AA) Tav. 19a Tiranti idrici Sezioni
- AB) Tav. 19b Tiranti idrici Compatibilità idraulica
- AC) H1 Analisi del Sito
- AD) H2 Relazione geologica e/o geotecnica riguardante le caratteristiche dei terreni interessati dall'intervento
- AE) H3 Relazione clima acustico
- AF) H4 VAS Relazione per la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi d.Lgs.152/2006 e L.R.20/2000 e s.m.i.
- AG) H4.1 VAS sintesi non tecnica
- AH) H5 Relazione Rete adduzione acqua e gas
- Al) H6 Relazione di verifica idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche, dei livelli di riempimento e della vasca di laminazione
- AJ) H7 Studio del traffico
- AK) H8 Relazione di compatibilità idraulica-verifica delle quote dei tiranti statici
- AL) Computo metrico estimativo innesto
- ACQUISITO il verbale della seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 09/05/2016 (ns PGRA/2016/6657 del 07/06/2016);
- VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta proponente allegata alla nota del Comune di Russi del 24/06/2016 di convocazione della conferenza di servizi del 18/07/2016 (ns PGRA/2016/7695 del 27/06/2016), quale:
- Precisazioni tecniche integrative del 19/06/2016

- Integrazioni al Rapporto Ambientale di VAS del17/05/2016
- Integrazioni alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico del 20/06/2016
- integrazioni alla Relazione geologica di giugno 2016
- Calcolo dei volumi per l'invarianza idraulica dl 17/06/2016
- Tavola schema impianto fognario
- Dichiarazione di installazione di impianti di potenza inferiore ai 116 kW del 17/06/2016 VISTA la nota del Comune di Russi di trasmissione della documentazione pregressa (ns PGRA/2016/11243 del 09/09/2016), quale:
- prot. 8489 del 08/07/16: Lettera di trasmissione documentazione integrativa prot. 8158 del 29/6/16;
- prot. 9747 del 11/08/16: Verbale II seduta CDS e Pareri allegati;
- prot. 10096 del 19/08/16: Lettera di trasmissione documentazione tecnica integrativa prot. 9622 del 8/8/16 e Parere tecnico di Hera prot. 9939 del 16/8/16;

VISTA la nota del Comune di Russi di trasmissione parere ARPAE prot. n. 12857 del 02/11/2016 (ns PGRA/2016/13784 del 07/11/2016);

VISTI i pareri espressi dai vari enti coinvolti, quali:

- Ministero dell'interno Dipartimento vigili del Fuoco (Registro U.0008188 del 15/07/2016);
- Provincia di Ravenna Settore affari generali (Prot. n. 8960 del 18/07/2016);
- HERA SpA Parere favorevole con prescrizioni (Prot. n. 9939 del 16/08/2016);
- Consorzio di Bonifica della Romagna parere favorevole (Prot. n. 8619 del 12/07/2016);
- AUSL dipartimento di sanità pubblica di Ravenna (Prot. n. 8885 del 15/07/2016);
- ARPAE-ST di Ravenna (Prot. n. 12857 del 02/11/2016);
- ARPAE-ST di Ravenna Parere ambientale favorevole con prescrizioni (Prot. n. 12857 del 02/11/2016);
- ARPAE-ST di Ravenna Parere rumore favorevole con prescrizioni (Prot. n. 12857 del 02/11/2016);

CONSIDERATO che la documentazione integrativa pervenuta risponde a quanto richiesto da ARPAE-SAC come contributo alla Conferenza di servizi del 09/05/2016 (ns PGRA/2016/6131 del 25/05/2016):

CONSIDERATO quanto dichiarato dal Comune di Russi in sede di seconda conferenza di servizi del 18/07/2016, ed in particolare:

- " .. il depuratore di russi è stato potenziato nell'ultimo decennio e dimensionato a 50.000 abitanti equivalenti e r ne tratta circa 25.000 ... Si ritiene perciò che non vi siano problemi in relazione all'apporto dal comparto in oggetto (8AE).
- ... verrà adottata, preliminarmente all'approvazione della Variante urbanistica in oggetto, una procedura specifica per la variazione della zonizzazione acustica dell'area in esame, che seguirà il proprio autonomo iter ai sensi della normativa vigente in materia. Tale procedura comporterà quindi l'esclusione dal presente procedimento della Variante al Piano di classificazione acustica."

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale:

CONSIDERATO che la variante in oggetto, con la modifica delle norme di PRG, permetterebbe lo spostamento dell'attuale attività di carpenteria metallica in luogo più idoneo per caratteristiche e vicinanza rispetto ad altre aree produttive;

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nella Variante predisposta, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la medesima variante:

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere: PARERE MOTIVATO POSITIVO

per la Variante accelerata 1/2016 del Comune di Russi, inerente la realizzazione di fabbricato a destinazione artigianale/industriale per attività di lavorazione di carpenteria metallica in Russi, via Renzi P., angolo via Godo Vecchia – Procedimento ex art. 8 DPR 160/2010e smi -, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 2170/2015.

La procedura avviata per la Variante accelerata 1/2016 del Comune di Russi potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

In particolare si prescrive quanto seque:

- la procedura avviata per la Variante accelerata 1/2016 del Comune di Russi potrà essere conclusa, secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, esclusivamente a seguito dell'adozione in sede di Consiglio Comunale della Variante alla zonizzazione acustica dell'area in esame (attuata con iter separato).

Come ARPAE si sottolinea la necessità di una particolare attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza antisismica, la massima efficienza energetica e l'impiego ove possibile di energie rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi regionali del Piano energetico già adottato, in fase di definitiva approvazione.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

CHE per quanto di competenza, sulla compatibilità del Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo il Settore Affari generali - Servizio associato di pianificazione territoriale della Provincia ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità dell'intervento di cui in oggetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2008. Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1: dovrà essere esclusa la esistenza di paleomorfologie sepolte, di disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione:
- 2: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area; le fondazioni non potranno essere attestate su o entro terreni rimaneggiati;
- 3: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come D) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- 4: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalle Relazioni;

- 5: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- 6: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica delle aree e di un loro adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE la Giunta Provinciale può sollevare osservazioni relative a vizi di legittimità ovvero alla necessità di apportare modifiche e allo strumento urbanistico adottato per assicurare:

- a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
- b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
- c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R 47/78;
- d) l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R 47/78;
- e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale.

CHE le previsioni di variante proposte dal Progetto in esame non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria, fatte salve le necessarie integrazioni riportate al punto a. del Constatato;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

CHE le valutazioni in merito all'ammissibilità dell'intervento rimangono riservate unicamente all'amministrazione comunale, come evidenziato nel Parere prot. n. 78464 del 20 marzo 2014 del Servizio Affari Generali e Giuridici della Regione Emilia-Romagna;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

- 1. DI FORMULARE, ai sensi dell'art. 15, c.5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla variante al P.R.G. proposta con il procedimento ex art. 8 D.P.R. 160/2010 per la "Realizzazione di fabbricato a destinazione artigianale/industriale per attività di lavorazione di carpenteria metallica in Russi, via Renzi P. angolo via Godo", le seguenti osservazioni:
 - 1. Si chiede all'Amministrazione Comunale di aggiornare gli elaborati della variante al PRG in oggetto con quanto disposto dal Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1/3 del 27.04.2016:
 - 2. La relazione di Valsat contiene al suo interno indicazioni precise in merito alla conformità della variante urbanistica e dell'intervento al PPGR e PRGR in materia di realizzazione dei riempimenti nonchè al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), in particolare all'art. 24 delle Norme di Attuazione del piano stesso. Il progetto pertanto dovrà corrispondere alle condizioni e prescrizioni ivi contenute.
- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, parere motivato positivo alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante al P.R.G. proposta con l'intervento in oggetto,n alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE SAC Ravenna con nota ns. PG 2016/31953 del 11.11.2016 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.
- 3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.